

TESTO DEFINITIVO

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.22 IN DATA
05/06/2008*

STATUTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

ART. 1

E' istituito nel Comune di Mapello il Comitato del Gemellaggio con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e ad una larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alle Associazioni, ai Gruppi sociali, agli Organismi che operano nel territorio comunale in campo culturale, sociale, sportivo, economico, ecc. .

ART. 2

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione comunale, coordina le varie rappresentanze locali esaminando e scegliendo le varie proposte che le stesse presentano ai fini e per gli scopi per cui il gemellaggio è costituito.

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, tiene i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha il precipuo significato di mantenere e sviluppare l'unità europea promuovendo e sostenendo gli obiettivi di pace e fratellanza fra i popoli.

ART. 3

Il Comitato è composto da:

- Sindaco o un suo delegato Consigliere comunale, Presidente – membro di diritto;
- **Tre Consiglieri Comunali, membri di diritto, proposti in numero due dalla Maggioranza, in numero uno dalla Minoranza;**
- Tesoriere;
- Un rappresentante per ogni associazione culturale, sociale, sportiva, istituzione scolastica, presenti sul territorio mapellese;
- Liberi cittadini mapellesi e non che vengono iscritti in un apposito registro tenuto dal Segretario e vidimato dal Comune;

L'iscrizione, salvo i membri di diritto, si effettua compilando un apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Coordinamento del Comitato di Gemellaggio.

Il Presidente provvede alla nomina di un segretario che, se è esterno al Comitato, non ha diritto di voto, ed esercita le sue funzioni senza diritto a compensi.

Il Tesoriere viene nominato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Il Comitato per l'esercizio delle sue funzioni ed attività potrà avvalersi di un interprete. Nell'ipotesi in cui le Associazioni non esprimano un loro rappresentante, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, s'intende che esse non ritengano necessario in base alle proprie finalità aderire al Comitato.

E' istituito un Ufficio di coordinamento composto da:

- **Presidente del Comitato per il Gemellaggio**
- **Tre Consiglieri Comunali**
- **quattro componenti del Comitato per il Gemellaggio eletti dai Membri del Comitato stesso**
- **Segretario**
- **Tesoriere.**

L'Ufficio di coordinamento è presieduto dal Presidente del Comitato per il Gemellaggio. Il Presidente convoca le riunioni dell'Ufficio di Coordinamento e ne presiede i lavori.

Compete all'Ufficio di Coordinamento:

- curare le relazioni con le città gemelle;
- elaborare i programmi delle attività che intendono realizzare, da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- gestire lo svolgimento delle attività;
- promuovere il coordinamento di iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio.
- Seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventuali nuovi gemellaggi;
- Individuare ambiti di interesse comuni con le città gemelle, promuovere e realizzare forme di partenariato tra i rispettivi territori anche al fine di partecipare ai programmi di azione e finanziamento dell'Unione Europea.

L'Ufficio di Coordinamento può avvalersi della collaborazione di rappresentanti di Enti, Associazioni e Cittadini interessati alle iniziative di gemellaggio, che saranno di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 4

La decadenza dei componenti del Comitato e dell' Ufficio di coordinamento avviene:

- per dimissioni;
- per assenza (più di tre consecutive) senza giustificato motivo;
- a seguito di espresso e motivata richiesta dall'Associazione che il componente eventualmente rappresenta.

ART. 5

Il Comitato si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per proporre il programma relativo all'anno successivo **ed approvare il rendiconto di bilancio dell'esercizio precedente (avente validità dal 1° ottobre al 30 settembre).**

Il Comitato si riunisce, altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda **almeno un terzo dei componenti.**

ART. 6

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione, ed almeno cinque persone in seconda convocazione.

Le modalità di convocazione del Comitato e dell'eventuale Ufficio di Coordinamento vengono stabilite alla prima riunione con la presenza di almeno la metà dei componenti e con il voto a maggioranza dei presenti.

Le sedute dell'eventuale Ufficio di Coordinamento sono valide se in prima e/o in seconda seduta saranno presenti un terzo dei componenti.

ART. 7

Le decisioni del Comitato e del suo eventuale Ufficio di Coordinamento sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché trascritto nell'apposito registro.

ART. 8

Il Comitato ed il suo eventuale Ufficio di Coordinamento si riunisce in locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Il comitato ed il suo eventuale Ufficio di Coordinamento, per attività di carattere amministrativo, può avvalersi di personale del Comune, in questo caso l'ammontare delle ore disponibili è concordato con l'Ente.

ART. 9

Il Comitato ed il suo eventuale Ufficio di Coordinamento decade allo scadere del Consiglio Comunale. Entro 45 gg. dalla proclamazione degli eletti si provvede al suo rinnovo. In caso di motivato ritardo o impedimento il Comitato decaduto continua a svolgere le sue funzioni sino al rinnovo di cui al precedente comma. Il Sindaco neo-eletto sostituisce, sin dalla sua nomina, il Sindaco uscente nella sua funzione di Presidente.

ART. 10

In caso di scioglimento del Comitato, senza possibilità di rinnovo, i beni e le attrezzature di cui dispone vengono trasferiti al patrimonio comunale. Tutti gli anni, entro il mese di ottobre, il tesoriere del Comitato deve fornire dettagliato inventario dei beni immobili e mobili, comprese somme di denaro, titoli ..., con indicazione della provenienza. La mancata presentazione dell'inventario sospende l'erogazione di contributi da parte del Comune.

ART. 11

Sulla base del programma che il Comitato propone all'Amministrazione comunale, questa prevede l'iscrizione di un idoneo contributo nel proprio bilancio di previsione. Il contributo viene versato previa verifica della Giunta Comunale che adotta relativa delibera. La richiesta di contributo deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante le entrate e le uscite. I documenti giustificativi a richiesta, possono essere presentati anche in copia con espressa dichiarazione del tesoriere in ordine alla veridicità. Il Comitato al fine di incrementare le proprie attività può richiedere contributi a enti pubblici e a privati, può organizzare manifestazioni il cui ricavato viene utilizzato per le funzioni e le attività dallo stesso programmate. La gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed economica del Comitato è assolutamente autonoma e senza fine di lucro. Nessuna responsabilità derivante dalle funzioni e dalle attività del Comitato può essere attribuita al Comune di Mapello.